

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013 (Art. 103) ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 20 dicembre 2013.

(3) Ad integrazione del presente provvedimento, per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati vedi il [Regolamento 13 marzo 2017, n. 2017/891/UE](#); per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi, vedi il [Regolamento 20 aprile 2017, n. 2017/1182/UE](#); e per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti, vedi il [Regolamento 20 aprile 2017, n. 2017/1183/UE](#); per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, vedi il [Regolamento 11 dicembre 2017, n. 2018/273/UE](#); per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, il [Regolamento 17 ottobre 2018, n. 2019/33/UE](#); per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli, vedi il [Regolamento 17 dicembre 2020, n. 2020/760/UE](#); per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva, vedi il [Regolamento 29 luglio 2022, n. 2022/2104/UE](#).

(4) Per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, vedi il [Regolamento 11 marzo 2014, n. 611/2014](#); per le modalità di applicazione, per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, vedi il [Regolamento 6 giugno 2014, n. 615/2014](#); per integrazione, per quanto riguarda la strategia nazionale o regionale che gli Stati membri

devono elaborare ai fini del programma di distribuzione di latte nelle scuole, vedi il [Regolamento 29 luglio 2014, n. 1047/2014](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, vedi il [Regolamento 15 dicembre 2014, n. 2015/560](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, vedi il [Regolamento 7 aprile 2015, n. 2015/561](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura, vedi il [Regolamento 11 maggio 2015, n. 2015/1366](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura, vedi il [Regolamento 6 agosto 2015, n. 2015/1368](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda le domande di titoli di importazione, l'immissione in libera pratica e la prova della raffinazione dei prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali, per le campagne di commercializzazione 2015/2016 e 2016/2017, vedi il [Regolamento 23 giugno 2015, n. 2015/1538](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali, per le campagne di commercializzazione 2015/2016 e 2016/2017, vedi il [Regolamento 17 settembre 2015, n. 2015/1550](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori, vedi il [Regolamento 15 dicembre 2015, n. 2016/232](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole», vedi il [Regolamento 17 dicembre 2015, n. 2016/247](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» e che fissa la ripartizione indicativa di tale aiuto, vedi il [Regolamento 17 dicembre 2015, n. 2016/248](#); per l'approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del presente regolamento, vedi il Regolamento (UE) n. 2016/1102; per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, vedi il [Regolamento 15 aprile 2016, n. 2016/1149](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, vedi il [Regolamento 15](#)

[aprile 2016, n. 2016/1150](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione, vedi il [Regolamento 18 maggio 2016, n. 2016/1237](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato, vedi il [Regolamento 18 maggio 2016, n. 2016/1238](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione, vedi il [Regolamento 18 maggio 2016, n. 2016/1239](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato, vedi il [Regolamento 18 maggio 2016, n. 2016/1240](#) e il [Regolamento 3 novembre 2016, n. 2017/39](#); il [Regolamento 3 novembre 2016, n. 2017/40](#) per le modalità di applicazione ed integrazione del presente Regolamento per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici; quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, il [Regolamento 13 marzo 2017, n. 2017/892/UE](#); per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi, vedi il [Regolamento 20 aprile 2017, n. 2017/1184/UE](#); per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti, vedi il [Regolamento 20 aprile 2017, n. 2017/1185/UE](#); per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, vedi il [Regolamento 11 dicembre 2017, n. 2018/274/UE](#); per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, vedi il [Regolamento 17 ottobre 2018, n. 2019/34/UE](#); per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, vedi il [Regolamento 16 aprile 2019, n. 2019/935/UE](#); per quanto riguarda l'approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri, vedi la [Decisione 12 giugno 2019, n. 2019/974/UE](#); per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli, vedi il [Regolamento 17 dicembre 2019, n. 2020/761/UE](#); per quanto riguarda la costituzione e lo svincolo di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari secondo l'ordine cronologico di presentazione delle

domande, vedi il [Regolamento 14 luglio 2020, n. 2020/1987/UE](#); per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito, vedi il [Regolamento 11 novembre 2020, n. 2020/1988/UE](#); per l'approvazione dei programmi nazionali modificati volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri, vedi la [Decisione 9 giugno 2021, n. 2021/974/UE](#).

Articolo 103 *Protezione*

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto della denominazione protetta, ivi compreso l'impiego per prodotti utilizzati come ingredienti:

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta; o

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti, indebolisca o svingorisca la notorietà di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica; ⁽¹⁶⁵⁾

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è tradotta, trascritta o traslitterata, oppure è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "sapore", "gusto" o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti; ⁽¹⁶⁵⁾

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1.

4. La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche:

a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione; e

b) ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.

Per i prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio, il gruppo di produttori o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta. ⁽¹⁶⁶⁾

[\(165\)](#) Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 26, lettera a), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

[\(166\)](#) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 26, lettera b), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.